



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

15 aprile 2018

Anteprima

Imprese sociali, dal MISE le modalità di iscrizione al Registro Imprese	pag. 2
Dalla Fondazione Studi CdL le istruzioni per la presentazione del Modello 730	pag. 3
Carburanti con tracciabilità, dal 1° luglio niente contante	pag. 4
Canone TV, nuovo modello di esenzione per gli over 75	pag. 4
Detrazioni fiscali, on-line nuovo sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati	pag. 5
Deposito dei bilanci, on-line la Guida 2018	pag. 6
Le Dogane illustrano come smaltire gli apparecchi da gioco dismessi	pag. 6
Voucher digitalizzazione, domande erogazione dal 14 settembre	pag. 7
Iper-ammortamento in formula piena	pag. 8
Cinque per mille, on-line i modelli e i software	pag. 9

Adempimenti

Dichiarazione annuale IVA: appuntamento con la trasmissione	pag. 10
---	---------

Guide operative

Detassazione premi di risultato: i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate	pag. 14
---	---------

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468
00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659
80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468
80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285
sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it
www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

1. Registro Imprese

Imprese sociali, dal MISE le modalità di iscrizione al Registro Imprese

Il MISE, con Decreto emanato il 16 marzo di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce gli **atti e i documenti che le imprese sociali** sono tenute a depositare presso il **Registro delle Imprese**. In particolare, il Decreto, individuando i documenti e gli atti oggetto del deposito in questione, sancisce, altresì, le modalità a cui attenersi per la trasmissione delle domande, nonché i doveri di controllo a cui è tenuto l'ufficio del Registro delle Imprese che riceve la domanda di deposito da parte dell'impresa sociale istante. A tal proposito, è infatti precisato che, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione dell'impresa sociale richiedente, l'ufficio competente ha l'obbligo di verificare la sussistenza di vari requisiti, quali:

2. **completezza formale** delle domande pervenute;
3. presenza nell'atto costitutivo **dell'oggetto sociale**;
4. **assenza di scopo di lucro**, ai sensi dell'[art. 5](#), c. 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 112/2017.

Inoltre, l'ufficio citato, nel caso in cui lo ritenga opportuno, potrà richiedere **modifiche o integrazioni** della domanda entro un congruo termine, alla scadenza del quale sarà possibile, con provvedimento motivato, rifiutare il deposito dell'atto.

Il Decreto sarà pubblicato in G.U. e diverrà efficace decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. Inoltre, è specificato che, da tale momento, perderanno efficacia le disposizioni dettate dal Decreto del MISE e del Ministero della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008.

[MISE - MinLay, Decreto interministeriale 16 marzo 2018](#)

[D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Modello 730

CAF

Oneri detraibili e deducibili

Dichiarazione precompilata

Dalla Fondazione Studi CdL le istruzioni per la presentazione del Modello 730

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 10 del 3 aprile 2018, ha illustrato **le modalità di presentazione del Modello 730**, messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile di ogni anno.

Il documento, tra le altre, presenta le diverse modalità di trasmissione e chiarisce i **vantaggi della precompilata**, nonché la modalità di acquisizione e i termini di conservazione della documentazione, che deve essere presentata al CAF o al professionista abilitato per la verifica dei relativi dati. I professionisti, infatti, apponendo il **visto di conformità**, sono responsabili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti impositori dei controlli di esecuzione, con la precisazione che:

- **in caso di visto infedele**, CAF e professionista abilitato sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente ex [art. 36-ter](#) del D.P.R. n. 600/1973;
- CAF e professionisti abilitati, per evitare sanzioni, possono inviare una **rettifica entro il 10 novembre** dell'anno in cui hanno svolto l'attività di assistenza fiscale, correggendone gli errori e avvertendo gli stessi contribuenti. Questi ultimi, tramite ravvedimento operoso, potranno procedere con il relativo versamento entro il 10 novembre, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo ex [art. 13](#), co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 472/1997.

Inoltre, la Circolare riporta quali oneri possono essere dedotti o detratti, in quale modo Agenzia delle Entrate e sostituto d'imposta possono effettuare la liquidazione e l'utilizzo della scheda 730-1 per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille.

[Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 3 aprile 2018, n. 10](#)

[Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#)

[Art. 13, co. 1, lett. b\), D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Legge di Bilancio 2018

Carburanti con tracciabilità, dal 1° luglio niente contante

Dal **1° luglio 2018**, cambiano le regole per i **pagamenti tracciabili dei carburanti**. È quanto definisce il Provvedimento pubblicato il 4 aprile 2018 dall' Agenzia delle Entrate, [Prot. n. 73203/2018](#), con il quale il Fisco, dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, ha attuato le disposizioni in merito alle limitazioni alla detraibilità dell'IVA e alla deducibilità delle spese relative all'acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Il Provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti **eccetto il denaro contante**. Saranno invece accettati il bonifico bancario o postale, gli assegni, l'addebito diretto in conto corrente, le carte di credito/bancomat e le carte prepagate.

Viene inoltre specificato che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette **"carte carburanti"**, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici **contratti di "netting"** che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Anche le carte ricaricabili e i buoni possono essere utilizzati, ma solo se i pagamenti vengono effettuati con le modalità previste dal Provvedimento.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203](#)

Canone RAI

Canone TV, nuovo modello di esenzione per gli over 75

Cambia il modello per l'esenzione del **canone TV per gli anziani**. Dal 4 aprile 2018, infatti, è disponibile, sul sito dell' Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per i contribuenti con più di 75 anni di età e con un reddito **fino a 8.000 euro l'anno**. Il nuovo modello è stato approvato con un Provvedimento pubblicato sul sito istituzionale delle Entrate ([Prot. n. 73137/2018](#)), definendo inoltre anche il nuovo modello di rimborso destinato a coloro che, pur avendo diritto all'esenzione, hanno già pagato il canone TV.

L'esenzione può essere richiesta dai cittadini che hanno **già compiuto 75 anni** e che, nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'esenzione, hanno avuto un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro. Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8.000 euro.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Qualora sia già stato pagato l'importo, anche se in diritto dell'esenzione, è comunque **possibile chiedere il rimborso del canone**, utilizzando l'apposito modulo.

L'istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. In questo caso, i documenti devono essere firmati digitalmente.

Infine, tali richieste possono essere consegnate dall'interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 aprile 2018, n. 73137](#)

[Modello di dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone tv](#)

[Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva](#)

[Modello di richiesta di rimborso del canone tv](#)

[Istruzioni per la compilazione del modello di rimborso](#)

Oneri detraibili e deducibili

Legge di Bilancio 2018

Detrazioni fiscali, on-line nuovo sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati

È attivo dal 3 aprile 2018, il nuovo sito dedicato alla **trasmissione telematica all'ENEA** - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, conclusi nel corso del 2018, ammessi **alle detrazioni fiscali** (dal 50 all'85%).

In particolare, alla luce di quanto stabilito dalla [Legge di Bilancio 2018](#), che integra e modifica le condizioni per accedere ai suddetti benefici fiscali, questi sono prorogati nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 - in relazione agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - e nella misura del 65%, 70%, 75%, 80% e 85%, fino al 31 dicembre 2021, relativamente agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale informativo <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Bilancio, approvazione e deposito

Bilancio d'esercizio

XBRL

Registro delle imprese

Deposito dei bilanci, on-line la Guida 2018

Unioncamere fa sapere che è online il "Manuale operativo per **deposito bilanci** al Registro delle Imprese - Campagna bilanci 2018", avente lo scopo di agevolare le società ed i professionisti nell'ottemperare agli obblighi di deposito del bilancio nonché a fornire linee guida di comportamento, vevoli su scala nazionale.

Il Manuale è fruibile dal 3 aprile 2018, sul sito Unioncamere e sul portale www.registroimprese.it e delinea le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018.

Si ricorda, altresì, che l'obbligo di deposito in **formato XBRL** dei bilanci per le società di capitali e società cooperative è in vigore dal 2010, ai sensi del [D.P.C.M. 10 dicembre 2008](#).

[D.P.C.M. 10 dicembre 2008](#)

Giochi e spettacoli

Le Dogane illustrano come smaltire gli apparecchi da gioco dismessi

L'Agenzia delle Dogane, con il [Provvedimento del 30 marzo 2018](#) protocollato con il n. 38169, ha definito come **smaltire gli apparecchi da gioco** per i quali sia venuta meno l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Viene pertanto stabilito che «il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di **sei mesi** dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi», oppure «cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all'estero», fermo restando una comunicazione agli uffici delle Dogane da parte dei proprietari degli apparecchi dismessi.

Per lo smaltimento bisognerà considerare tali apparecchi come dei **rifiuti**, che potranno «essere consegnati unicamente ad **imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali** nelle pertinenti

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

categorie e conferiti presso **impianti autorizzati**. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario».

È comunque **possibile trasferire l'apparecchio dismesso** e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, **ai produttori di apparecchi da gioco** ai fini della rigenerazione dell'apparecchio stesso. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 30 marzo 2018, n. 38169 R.U.](#)

Registro delle imprese

Voucher digitalizzazione, domande erogazione dal 14 settembre

L'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei **voucher digitalizzazione**, a seguito della realizzazione del progetto, può presentare la richiesta di erogazione, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, a partire dal 14 settembre 2018. Il termine iniziale di invio è stato fissato dal [Decreto direttoriale 29 marzo 2018](#), pubblicato lo scorso 30 marzo sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

*“Il progetto deve essere ultimato **non oltre 6 mesi** dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del Voucher di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2017, quindi entro **il 14 settembre 2018** e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni”.* Ciò significa che il tempo a disposizione per trasmettere la richiesta di erogazione del voucher è sino **al 13 dicembre 2018**.

Il Modello per la richiesta di erogazione è contenuto nell'[Allegato 3](#) del Decreto Direttoriale 24 ottobre 2017, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere corredato da:

1. copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la medesima procura, nel caso la presente richiesta di erogazione sia sottoscritta da procuratore dell'impresa;
2. estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento relativamente al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

3. resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo di quadro riassuntivo dei costi sostenuti;
4. nel caso di spese sostenute per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica, relazione tecnica redatta dal fornitore in merito alle attività svolte nell'ambito dell'intervento ed ai profili professionali impiegati nella realizzazione delle stesse;
5. liberatorie sottoscritte dai fornitori.

[Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Direttoriale 29 marzo 2018](#)

[CNDCEC](#)

[Ammortamento](#)

[Legge di Bilancio 2018](#)

Iper-ammortamento in formula piena

Iper-ammortamento al 150% per gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente **tra l'1° luglio e il 31 dicembre 2019, ma interconnessi dal 2020**. Questa l'interpretazione resa nel Documento "Le novità relative al super e all'iper-ammortamento introdotte dalla Legge di Bilancio 2018" - curato da Benedetta Rizzi per la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – in relazione una delle molteplici problematiche sorte a causa del mancato allineamento delle proroghe del super ammortamento e dell'iper ammortamento contenute nella Legge di Bilancio 2018 ([art. 1](#), commi da 29 a 36, L. n. 205/2017).

Nell'ipotesi presa in considerazione, dato che l'investimento è avvenuto successivamente al 30 giugno 2019, il bene risulta infatti iperammortizzabile, ma non superammortizzabile. "Ci si troverebbe" si legge nel documento "nella situazione in cui, negli anni che precedono l'interconnessione, non si applica né l'iper-ammortamento né il super-ammortamento. Secondo quanto chiarito dalla [Circolare n. 4/E/2017](#), dato che la quota annua di iper-ammortamento va calcolata applicando **il coefficiente di ammortamento fiscale** ad un importo pari alla maggiorazione complessiva relativa all'iper-ammortamento, decurtata della quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento, nel momento in cui quest'ultima non è presente è naturale che l'iper-ammortamento sarà goduto per intero, ripartendolo lungo i periodi che residuano nel processo di ammortamento".

[Art. 1, Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[CNDCEC, Documento di ricerca 29 marzo 2018](#)

[Agenzia delle Entrate, Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E](#)

Cinque per mille

ONLUS

Associazioni e società sportive dilettantistiche

IRPEF

Volontariato

Entratel

Cinque per mille, on-line i modelli e i software

Cinque per mille: a partire **dal 29 marzo 2018**, gli Enti del volontariato possono trasmettere **la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate**, che ha messo on-line il modello e i software specifici per l'operazione.

La domanda di iscrizione all'elenco va infatti eseguita telematicamente **entro il 7 maggio 2018** da parte dei soggetti interessati (se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati ad Entratel (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.). Le domande pervenute con modalità differenti non saranno accolte, mentre ci sarà comunque modo di riparare ad un eventuale ritardo presentando le domande di iscrizione entro il **1° ottobre 2018**, versando un **importo di 250 euro**. Va da sé, in ogni caso, che alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda i soggetti richiedenti debbano aver posseduto i requisiti sostanziali per l'accesso al beneficio. L'elenco sarà pubblicato il 14 maggio: eventuali **errori o variazioni dovranno essere segnalati entro il 21 maggio**. L'elenco permanente corretto sarà pubblicato nuovamente entro il 25 maggio.

Non sono comunque tenuti a trasmettere **nuovamente la domanda** telematica di iscrizione al cinque per mille per il 2018 **quegli Enti già iscritti nell'elenco permanente**; tali Enti non dovranno nemmeno inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Ciò dovrà essere effettuato soltanto nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

[Agenzia Entrate, Modello per iscrizione cinque per mille](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

IVA

Fattura

Registri IVA

Pro-rata di detraibilità IVA

Bollette doganali

Split payment

Dichiarazione annuale IVA: appuntamento con la trasmissione telematica

Il **30 aprile 2018** scade il termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo d'imposta 2017; infatti, da quest'anno, ai sensi dell'[art. 8](#) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Modalità di presentazione

La dichiarazione, deve essere presentata **esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:

1. **direttamente** dal dichiarante che può utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
2. **tramite un intermediario abilitato** ai sensi dell'[art. 3](#), comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
3. **tramite altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
4. **tramite società appartenenti al gruppo.**

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file, mentre la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è data dalla **comunicazione che attesta:**

- **l'avvenuto ricevimento** dei dati, rilasciata sempre per via telematica;
- **l'esito dell'elaborazione** effettuata sui dati pervenuti.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Nel caso di invio telematico tramite intermediari (intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati come le società del gruppo o altre Amministrazioni) gli stessi hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante, la seguente documentazione a prova della presentazione della dichiarazione:

- **contestualmente alla ricezione della dichiarazione** o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- **entro 30 giorni dal termine previsto** per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal dichiarante.

Inoltre, l'intermediario dovrà **conservare copia della dichiarazione trasmessa**, anche su supporto informatico ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente è tenuto a **verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario**, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Attenzione: le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide (artt. [2](#) e [art. 8](#) D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) salvo l'applicazione delle sanzioni

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

previste dalla legge, mentre quelle presentate, invece, con ritardo **superiore a novanta giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di **tardiva od omessa trasmissione** delle dichiarazioni la normativa prevede, a carico degli intermediari, una sanzione con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso.

Quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale, è prevista altresì la revoca dell'abilitazione.

Ambito soggettivo

I Soggetti **obbligati** alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Sono invece **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti:

1. i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'[art. 10](#), D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'[art. 36-bis](#) del D.P.R. n. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
2. i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
3. i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità;
4. i **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'[art. 34](#), comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
5. gli **esercenti attività di organizzazione di giochi**, di intrattenimenti ed altre attività che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

6. le imprese individuali che abbiano dato in **affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
7. i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'[art. 44](#), comma 3, secondo periodo, D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
8. i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla [Legge n. 398/1991](#), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
9. i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'[art. 74-quinquies](#) D.P.R. n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Principale novità del modello – il quadro VH

La principale modifica del modello si ritrova nel **quadro VH** dove non viene più rappresentato il riepilogo del dovuto o del credito IVA nei vari periodi, ma deve essere compilato **esclusivamente** qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. [Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)).

Bisogna segnalare che **in caso di correzione dei dati** inviati in una sola delle liquidazioni periodiche IVA, andranno comunque indicati tutti i dati richiesti e non solo quelli per cui sono stati oggetto di integrazione o correzione.

Nel caso in cui **l'integrazione o la correzione** comporti la compilazione senza dati del quadro VH (per esempio risultato delle liquidazioni pari a zero), occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".

Il quadro VH non andrà compilato se l'invio delle liquidazioni periodiche IVA è corretto.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

GUIDE OPERATIVE

[Certificazione Unica](#)

[Sostituto d'imposta](#)

[Lavoro autonomo](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

[Legge di Bilancio 2018](#)

[IRPEF](#)

Detassazione premi di risultato: i chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

È prevista l'applicazione a regime di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la [Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018](#), redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad illustrare il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 fornendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa emersi in questo periodo di applicazione.

Ambito soggettivo

I **lavoratori dipendenti** che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato, sono sempre quelli appartenenti al settore privato ma la categoria è stata ampliata in quanto possono fruire del regime di favore quei lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 annui, (in precedenza il limite era non superiore ad euro 50.000 annui).

Il nuovo limite di reddito si applica **a partire dai premi di risultato erogati nel 2017**, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati, visto il regime di cassa applicato ai redditi di lavoro dipendente (cioè tassazione al momento di percezione del reddito).

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Ambito oggettivo

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, risulta fissato in euro 3.000, (precedentemente il limite era di euro 2.000), nonché in euro 4.000, (precedentemente il limite era di euro 2.500), in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate evidenzia che premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del [D.L. n. 50/2017](#)), sono agevolabili nell'importo massimo lordo di euro 3.000 anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Agevolazioni previdenziali

La decontribuzione previdenziale è specificamente destinata alle imprese che applicano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

1. il coinvolgimento paritetico dei lavoratori **si realizza** mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro;
2. il coinvolgimento paritetico dei lavoratori **deve essere formalizzato** a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione ("Piano").

Il Piano deve riportare:

- la disamina del contesto di partenza;
- le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori;
- i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

Il Piano può contenere **progetti di innovazione già avviati** nonché progetti da avviare.

In assenza di tale previsione, la sostituzione di erogazioni monetarie (nel caso di specie il premio di risultato) con beni e servizi comporterebbe l'assoggettamento a tassazione del benefit in base al suo "valore normale", al fine di non alterare la base imponibile fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente

Conversione del premio

Se prevista dal contratto aziendale o territoriale, il lavoratore ha la possibilità di fruire del premio nella forma dell'utilizzo:

- **dell'auto aziendale**, in tal caso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all'utilizzo del veicolo (ad esempio, il canone di noleggio) ma il relativo valore determinato forfetariamente;
- **di prestiti concessi da parte del datore di lavoro**, in tal caso, nell'ipotesi di sostituzione del premio di risultato con il pagamento di interessi di mutuo da parte del datore di lavoro, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine dell'anno e l'importo degli interessi rimasto a carico del lavoratore, al netto del contributo erogato dall'azienda in sostituzione del premio sostituito;
- della **fruizione dell'alloggio**, in tal caso rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l'intero valore del canone di locazione, ma la rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente;
- della **concessione gratuita di viaggi** ai dipendenti del settore ferroviari, in tal caso rileverà quale reddito di lavoro dipendente non l'intero valore del servizio di trasporto ferroviario, ma il relativo valore determinato forfetariamente, al netto di quanto corrisposto dal dipendente;
- **di forme pensionistiche complementari**, in tal caso il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

con contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo di euro 3.615,20 a cui potrà aggiungersi l'ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di euro 3.000 (elevato ad euro 4.000 in caso di premi erogati da aziende che abbiano adottato forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro sulla base di contratti stipulati entro il 24 aprile 2017);

- **con azioni**, in tal caso non si genererà reddito imponibile nei confronti del lavoratore che sostituisca, in tutto o in parte, il premio di risultato con azioni della società/datore di lavoro o del gruppo:
 1. sia nel caso in cui l'offerta sia rivolta, anziché alla generalità, a categorie di lavoratori, purché in conformità alle previsioni contrattuali (aziendali e/o territoriali);
 2. sia nel caso in cui il valore delle azioni "convertite" superi il limite di euro 2.065,83 previsto per ciascun periodo d'imposta potendo, pertanto, essere assegnate azioni per un importo complessivo pari a euro 5.065,83 (2.065,83 + 3000 di premio convertito);
 3. sia qualora le medesime azioni siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro;
 4. sia, infine, qualora siano cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla conversione del premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva. Resta fermo che la cessione delle azioni da parte del dipendente potrà generare "reddito diverso", ai sensi dell'[art. 67](#), del T.U.I.R.

Attenzione: in assenza di previsione nel contratto aziendale o territoriale della sostituzione di erogazioni monetarie con beni e servizi comporterebbe l'assoggettamento a tassazione del benefit in base al suo "valore normale", al fine di non alterare la base imponibile fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente.

Condizioni per usufruire del beneficio

Per applicare l'agevolazione sono previste alcune condizione tra cui:

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

1. l'erogazione del premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, deve avvenire "in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali", ossia contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
2. il deposito dei contratti territoriali e aziendali, deve avvenire entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto. Tale termine è da intendersi quale ordinario fermo restando che i premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge;
3. la verifica e la misurazione dell'incremento, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, devono essere effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Attenzione: Il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell'azienda costituisce il presupposto essenziale per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili. L'agenzia delle Entrate consiglia dunque l'applicazione dell'agevolazione la fisiologica erogazione del premio solo dopo la verifica del risultato conseguito dalla azienda.

Può accadere che non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell'obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, poiché determinabile solo in fase di redazione del bilancio, in tal caso l'imposta sostitutiva potrebbe **essere applicata sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato**, già assoggettati a tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base di una nuova Certificazione Unica con la quale il datore attesti la sussistenza del presupposto per l'applicazione del beneficio fiscale.

L'invio tardivo della nuova **Certificazione Unica** all'Agenzia delle Entrate non comporterà l'applicazione di sanzioni, in quanto non determinato da inadempienze del datore di lavoro. In

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

alternativa il lavoratore dipendente può presentare istanza di rimborso ai sensi [dell'art. 38](#) del D.P.R. n. 602/1973 sulla base di una documentazione rilasciata dal datore di lavoro che comprovi il raggiungimento dell'obiettivo incrementale.

Acconti

L'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi evidenzia altresì che il regime fiscale agevolato si può applicare anche all'acconto, **a condizione** che sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in linea con l'obiettivo individuato dal contratto.

Qualora siano **previsti più acconti** ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sarà necessario sommare il risultato registrato nel trimestre di riferimento con quelli registrati nei trimestri precedenti: il regime fiscale agevolato potrà trovare applicazione qualora il risultato complessivo dei trimestri considerati risulti incrementale rispetto al parametro di riferimento individuato dal contratto.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com